



Comune di Rimini

Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale
Sportello Unico per l'Edilizia
Ufficio Dirigente

via Rosaspina, 21- 47900 Rimini
tel. 0541 704851 - fax 0541 704810
www.comune.rimini.it
e-mail@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Prot. n. 154131

Rimini, 12/10/12

e, p.c.



Ai Tecnici istruttori Ufficio Permessi di Costruire

Ai Tecnici istruttori Ufficio Dia

Alla responsabile del Front-Office

Agli Ordini e Collegi Professionali

della Provincia di Rimini

Oggetto: Disposizione di servizio per adempimenti in materia antimafia per i permessi di costruire.

Premesso che la L.R. E.R.26/11/2010 n. 11 (pubblicata sul BURER n. 162 del 26/11/2010) reca "Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata", in particolare il comma 3 dell'art. 12 della suddetta norma stabilisce fra l'altro che **l'efficacia del permesso di costruire è sospesa fino a che non viene trasmessa al Comune la documentazione antimafia nei confronti dell'impresa affidataria ed esecutrice dei lavori** oggetto del permesso di costruire.

Si informa con la presente che le comunicazioni di inizio lavori relative a richieste di permesso di costruire depositati dopo il 7/05/2012, devono avere, tra gli allegati obbligatori di legge e quelli previsti dal Regolamento Urbanistico Edilizio e dal Regolamento edilizio comunale, anche la documentazione che attesti che l'impresa è in regola con le norme antimafia.

La legge che si inserisce nel percorso normativo nazionale volto a tutelare la sicurezza e la legalità nei cantieri edili, fino ad ora rivolto solo ad appalti pubblici, ora coinvolge anche il settore dell'edilizia privata.

Il contenuto della legge regionale del 2010, è entrato in vigore a seguito della stipula del Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia Romagna e le Prefetture dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1529 del 24/10/2011 e siglato il 05/03/2012, pubblicato nel B.U.R.E.R. n. 59 del 06/04/2012, per cui di norma in applicazione dal 07/05/2012.

Nel medesimo Bollettino è stata pubblicata anche la circolare esplicativa con prot.n. 2012/0079948 del 28/03/2012.

La modulistica relativa al presente aggiornamento sarà rintracciabile sul sito dello Sportello Unico per l'Edilizia nell'apposita cartella MODULISTICA

Premesso pertanto tutto quanto sopra evidenziato

SI DISPONE

che le domande di permesso di costruire depositate dopo il 07/05/2012 debbano contenere l'importo esatto dei lavori appaltati, dato determinante ai fini della documentazione da allegare alla comunicazione di inizio lavori e precisamente:



1. **Permessi di costruire con lavori di importo pari o superiore a € 70.000,00:** alla comunicazione di inizio lavori il soggetto interessato, cioè il committente o il responsabile dei lavori, allega la documentazione antimafia che rilascia la Prefettura attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 10 della L. 575/65, oggi ai sensi del D.Lgs. 159/11 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia documentazione antimafia, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010 n. 136. E' il legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori che richiede alla prefettura la documentazione. In alternativa è ammessa anche la certificazione o attestazione della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) che riporti la dicitura "antimafia".
2. **Permessi di costruire con lavori di importo minore di € 70.000,00:** alla comunicazione di inizio lavori del permesso di costruire, **va allegata un'autocertificazione** nella quale l'imprenditore o il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o sospensione, di cui all'art.10 della L. 575/65, oggi ai sensi del D.Lgs. 159/11, con l'indicazione esatta degli estremi del permesso di costruire cui si riferisce.

Queste disposizioni non si applicano alla DIA, alla SCIA (segnalazioni certificate di inizio attività di cui all'art 19 L.241/90 e s.m. ed int) né alle CIL (comunicazioni ai sensi dell'art. 6 del DPR 380/01 e s..ed int.).

Si informa che sul sito dello Sportello Unico per l'Edilizia sarà disponibile il link per la consultazione della L.R. 11/2010, sia il Protocollo d'intesa sia la Circolare esplicativa.

Si invitano le SS.LL. In indirizzo ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nella presente, auspicando che gli ordini professionali le diano la necessaria pubblicità presso i propri iscritti.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia

Ing. Chiara Dal Piaz



L'art. 12 della L.R. 11/10, comma 4, precisa che la disposizione di cui al comma 3 (quella che prevede la documentazione antimafia) si applica agli interventi edilizi, per i quali la richiesta di permesso di costruire sia stata presentata decorsi 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BUR dell'accordo citato. Poiché detto accordo è stato pubblicato il 06/04/2012, la disposizione in materia antimafia si applica alle domande di permesso di costruire presentate al Comune dal 07/05/2012.